

TRIBUNALE DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Dott. Giuseppe RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA N. 2289/07

nella causa civile iscritta al n. 4448/00 RG

TRA

K. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. XY;

attrici

CONTRO

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. XY;

convenuta

OGGETTO: ricalcolo competenze bancarie e ripetizioni indebiti

All'udienza del 10.5.2007, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.2000, la XXX s.r.l. corrente in Bari esponeva che dal 1989 aveva intrattenuto con la allora BNA un rapporto di apertura di credito su conto corrente; che con sentenza del tribunale di Bari n. 3 del 1997, la società era stata ammessa al concordato preventivo il credito della banca era stato indicato in Lire 866.538.179 pari ad Euro 447.529,62; che la società, con provvedimento del G.D. del 17.5.2000, era stata autorizzata a proporre azioni di accertamento nei confronti delle banche creditriche nella specie:

- il contratto in questione faceva riferimento agli interessi passivi secondo gli "usi su piazza";
 - erano stati illegittimamente capitalizzati gli interessi su base trimestrale;
 - era stata applicata la commissione di massimo scoperto benché mai pattuita;
- i giorni valuta erano stati applicati in modo arbitrario senza alcuna pattuizione

Tutto ciò premesso, citava la banca innanzi a questo tribunale per sentir dichiarare, la nullità del contratto e, per l'effetto, determinare l'effettivo credito della banca, con condanna alla restituzione

delle somme che dovessero risultare indebitamente riscosse, oltre interessi legali; il tutto con vittoria di spese di giudizio e provvisoreseecuzione.

Con comparsa del 25.10.2001, si costituiva la Banca Antoniana Popolare Veneta, che aveva nel frattempo incorporato la BNA, la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Ammessa ed espletata la richiesta CTU, precise conclusioni in modo conforme (l'attrice si riportava alle conclusioni del CTU), la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, per quanto di ragione.

Si rileva che è pacifico che in origine il tasso di interesse era stato determinato attraverso riferimento agli usi su piazza come era prassi comune a quei tempi. Solo a far data dal 19.10.1994 (cfr. letta contratto di fido in atti) la banca, nel concedere appunto un fido di lire 300.000.000, pattuì con il correntista un tasso del 12,75% più c.m.s. 0.125. In precedenza, stando a quanto documentato in atti, il tasso era stato vadalla banca numerose volte tra l'agosto del 1992 ed il 1994, senza tuttavia adesione espressa del cliente.

Secondo la più risalente giurisprudenza della Cassazione, la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, per i quali l'art. 1284 comma 3 c.c., prescrive la forma scritta "ad substantiam", è legittimamente posta in essere anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, qualora le parti — in osservanza del principio della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. — indichino criteri preo parametri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, i quali consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, ancorché ciò si attui meil rinvio "per relationem" ad elementi estranei al documento, quali possono considerarsi, nel caso di un contratto di conto corrente bancario, le condizioni usualmente praticate dalaziende di credito sulla scorta delle indifornite su scala nazionale dal cartello bancario (v., tra le tante decisioni, Cassazione civile sez. I, 7 marzo 1992, n. 2765, in Banca borsa tit. cred. 1993,11, 390).

La Corte di Cassazione, a far data da sent. 10657 deI 29/11/1996, ha ritenuto che "l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale conl'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, oindividuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolvimento dell'indicato obbligo, il riferimento in un contratto di sconto alle "condipraticate usualmente dalle aziende di credisulla piazza" è da considerarsi sufficiente soove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accerin concreto il grado di univocità della fonrichiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi" (conformi: Cass. nn. 1705 e 13027 del 1995).

Ne consegue che nella specie, fino all'entrata in vigore della nota disciplina di cui alla l. 154 del 1992 (che ha regolato espressamente la questiodella determinazione del tasso per relationem), non si può che applicare il tasso legale per effedell'art. 1284, u.c., c.c. Successivamente, va applicato il tasso cd. BOT di cui alla disciplina sulla trasparenza bancaria (attuale art. 117 TULB) fino al 19.10.1994, data in cui nella specie il tasso è stato convenuto per iscritto dalle parti.

Quanto all'anatocismo trimestrale, applicato dalla banca per tutto il periodo in questione, si rileva che da tempo questa sezione del tribunale si è adeguata alla giurisprudenza secondo cui gli inscaduti

non possono produrre altri interessi trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli Istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto sottoscritto al cliente (Cassazione sentenza n. 2374/1999, depositata il 16.03.99).

D'altra parte, la giurisprudenza prevalente ammette, quanto meno la capitalizzazione annuale perché: a) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela; b) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale "ex lege" degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1, c) re' comunque operante la clausola uniforme riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, d) l'annualità è contemplata anche dalla delibera del CICR (Tribunale Roma, 03 giugno 2004, Tribunale Firenze, sez. III, 16 febbraio 2004; Tribunale Milano, 22 febbraio 2001, in Banca e diritto, 2004, II, 594).

Ebbene, operando sulla base dei criteri di cui sopra, il CTU ha ricalcolato con indiscusso rigore metodologico il criterio della banca, giungendo alla conclusione che esso ammonta a Lire 440.016.927 pari ad Euro 227.249,78 al 20.1.1997.

Tale somma è sensibilmente inferiore al credito vantato dalla banca, sebbene depurato dalla somma di lire 238.580.813, relativo a rapporto diverso (cfr. le precisazioni della banca in proposito).

Resta così assorbita la domanda di ripetizione di indebitato così come ogni altra pretesa della K.Srl.

Le spese di lite devono seguire la soccombenza, non essendovi alcun motivo di compensazione.

Va accolta l'istanza di distrazione a favore del procuratore anticipatorio.

Le spese CTU restano definitivamente a carico della Banca.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

PQM

Il **Tribunale di Bari**, prima sezione civile, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronuncia sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 17 luglio 2000 dalla K. Srl corrente in Bari nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta Spa, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, dichiarata la nullità della clausola di interessi sino al 19 ottobre 1994 e della clausola di capitalizzazione trimestrale, determina il credito in euro 227.249,78 al 20 gennaio 1997, oltre interessi convenzionali con capitalizzazione trimestrale dalla stessa data al saldo; dichiara assorbita ogni altra domanda;

2) condanna la banca alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 338,00 per esborsi, euro 1806,00 per diritti ed euro 5000,00 per onorari RSG, IVA e CAP, in favore dell'avvocato anticipatorio; le spese di CTU restano definitivamente a carico della banca;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 06 ottobre 2007.

L'Estensore